

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4622 del 17/09/2021
Oggetto	Società MANIFATTURA BERLUTI SRL in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di PRODUZIONE CALZATURE E ARTICOLI ACCESSORI IN PELLETERIA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4746 del 16/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 1826/2021/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **MANIFATTURA BERLUTI SRL** con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Baldassari 7- Gaibanella – CF 01171340381 - ed impianto nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE CALZATURE E ARTICOLI ACCESSORI IN PELLETERIA**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 20/12/2020 trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 12/01/2021 n. PG/2021/3631 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 20/12/2020 dalla Società **MANIFATTURA BERLUTI SRL** dal Sig. Jean Baptiste Barthes in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Baldassari 7- Gaibanella – CF 01171340381 - ed impianto nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE CALZATURE E ARTICOLI ACCESSORI IN PELLETERIA**;
- preso atto che per la Società in oggetto è stata accolta con nota PGFE/2018/2834 del 08/03/2018 di Arpae, l'adesione di carattere generale all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività di cui ai punti 14 e 25 della tabella al punto 2 della D.G.R. 1769/2010,
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per un aumento delle quantità di prodotti vernicianti utilizzati e per una modifica del layout dei sistemi di captazione sui banchi di lavoro, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art 269 per quanto riguarda le emissioni derivanti dall'attività di verniciatura e 272 comma 2 del Dlgs 152/06 per quanto riguarda l'emissione derivante dall'attività di incollaggio;
 - nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Visti

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- vista la nota di richiesta di integrazioni riguardanti gli scarichi idrici trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara alla società in oggetto e assunta per conoscenza al PG di Arpae in data 18/01/2021 con il n. PG/2021/6802;
- visto il parere con prescrizioni dell'AUSL di Ferrara - Dipartimento di sanità Pubblica in merito alle emissioni in atmosfera, trasmesso dal SUAP del Comune di Ferrara e assunto al PG di Arpae in data 05/02/2021 con il n. PG/2021/18412;
- Vista la Relazione tecnica con richiesta di integrazioni di Arpae -Servizio territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PG/2021/20468 del 09/02/2021;
- Vista la nota di richiesta di integrazioni di Arpae-SAC Ferrara al SUAP del Comune di Ferrara PG/2021/22430 del 12/02/2021;
- Vista la documentazione riguardante gli scarichi idrici prodotta dalla Società in oggetto e trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara, assunta al PG di Arpae in data 24/02/2021 con il n. PG/2021/29200;
- Vista la richiesta di integrazioni di Hera SpA in merito agli scarichi idrici assunta per conoscenza al PG di Arpae in data 23/03/2021 con il n. PG/2021/45090;
- vista la medesima nota di Hera SpA trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara, assunta al PG di Arpae in data 26/03/2021 con il n. PG/2021/47274;
- Vista l'ulteriore documentazione riguardante gli scarichi idrici prodotta dalla Società in oggetto e trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara, assunta al PG di Arpae in data 30/04/2021 con il n. PG/2021/68459;
- Visto il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura con prescrizioni di Hera SpA in merito agli scarichi idrici, ora considerati di CLASSE B, scarichi di acque industriali assimilate alle domestiche, assunto al PG di Arpae in data 10/06/2021 con il n. PG/2021/90950;
- Visto il parere con prescrizioni del Comune di Ferrara in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico assunto al PG di Arpae in data 10/06/2021 con il n. PG/2021/91222;
- Vista la documentazione integrativa riguardante le emissioni in atmosfera prodotta dalla Società in oggetto, assunta al PG di Arpae in data 13/07/2021 con i n.n. PG/2021/109252_109264_109279_109284;
- Vista la medesima documentazione integrativa riguardante le emissioni in atmosfera prodotta dalla Società in oggetto e trasmessa dal SUAP del comune di Ferrara assieme al succitato parere del Comune di

Ferrara riguardante gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, assunta al PG di Arpae in data 15/07/2021 con i n.n. PG/2021/111388_111412_111392_111395;

- Visto l'ulteriore parere con prescrizioni dell'AUSL di Ferrara - Dipartimento di sanità Pubblica in merito alle emissioni in atmosfera, alla luce della documentazione integrativa succitata, trasmesso dal SUAP del Comune di Ferrara e assunto al PG di Arpae in data 30/07/2021 con il n. PG/2021/119967;
- Vista la Relazione Tecnica con prescrizioni di Arpae - Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PG/2021/128912 del 18/08/2021;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **MANIFATTURA BERLUTI SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Baldassari 7- Gaibanella – CF 01171340381 - ed impianto nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale, per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE CALZATURE E ARTICOLI ACCESSORI IN PELLETERIA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Per lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica - allegato "A" - allegata al presente atto come parte integrate;
2. lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo.
3. Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti dalla Tab. 3 All.5 del D.Lgs 152/06 e smi per le emissioni in acque superficiali e:
 - a) dovranno essere presentate annualmente ad Hera SpA e analisi e i quantitativi dello scarico attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione;
 - b) qualora tali limiti non fossero rispettati, in evidenza dei certificati analitici e/o delle quantità scaricate, ne dovrà essere rivista la classificazione;

4. I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia con adeguata frequenza per non comprometterne la capacità depurativa.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quella contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **B**, denominate **E1a, E1b, E1c, E2, E3, E4a, E4b**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE	E1a reparto finissaggio	E1b reparto finissaggio	E1c reparto finissaggio
Portata (Nm ³ /h)	12.160	12.160	12.160
Durata (h)	15	15	15
Altezza minima (m)	7,85	7,85	7,85

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri totali	3	3	3
COV (espressi come C-organico totale)	50	50	50
Sistema di abbattimento	Filtri metallici, a tasche e pieghettati	Filtri metallici, a tasche e pieghettati	Filtri metallici, a tasche e pieghettati

EMISSIONE	E2 reparti prototipia	E3 scuola di formazio- ne/modelleria pel- letteria
Portata (Nm ³ /h)	13.700	7.600
Durata (h)	11	12
Altezza minima (m)	7,85	7,85

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri totali	3	3
COV (espressi come C-organico totale)	50	50
Sistema di abbattimento	Filtri metallici, a ta- sche e pieghettati	Filtri metallici, a ta- sche e pieghettati

EMISSIONE	E4a reparti taglio orla- tura, produzione e montaggio	E4b reparti taglio orlatu- ra, produzione e montaggio
Portata (Nm ³ /h)	10.300	10.300
Durata (h)	12	12
Altezza minima (m)	7,85	7,85

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri totali	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	50	50
Sistema di abbattimento	Filtri metallici, a ta- sche e pieghettati	Filtri metallici, a ta- sche e pieghettati

1. la Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli alla emissione **E1a, E1b, E1c, E2, E3, E4a, E4b** con **frequenza annuale**;
2. al fine di non recare alcun nocumento, la Società in oggetto deve adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;

3. l'altezza dei condotti di qualsiasi tipologia per l'espulsione delle emissioni atmosferiche deve essere adeguata per favorire la migliore dispersione: le bocche di uscita devono essere poste ad altezza non inferiore ad 1 metro rispetto al filo di gronda e comunque non inferiore a quella del filo superiore della finestra più alta dei locali abitati posti a distanza inferiore a 5 metri;
4. Per le emissioni **E1a, E1b, E1c, E2, E3, E4a, E4b** dovranno essere osservate le seguenti procedure:
 - 4.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni, relativamente all'aumento delle quantità di prodotti vernicianti utilizzati e la modifica del layout dei sistemi di captazione sui banchi di lavoro, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **SUAP del Comune di Ferrara e ad Arpae**;
 - 4.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto 5.1. le emissioni **E1a, E1b, E1c, E2, E3, E4a, E4b** devono essere messe a regime;
 - 4.3. dalla data di messa a regime, ed entro 10 giorni dalla stessa, la Società in oggetto dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni **E1a, E1b, E1c, E2, E3, E4a, E4b** in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **SUAP del Comune di Ferrara e ad Arpae**;
5. per quanto riguarda l'emissione derivante dall'impianto termico civile, alimentato a gas metano, con potenza termica nominale pari a 0,349 MWt essa è sottoposta al Titolo II della Parte V del D.Lgs.152/06;
6. Il valore limite di Emissione Totale viene stabilito pari a 25g di solvente emesso per paio completo di calzature prodotto. **Il Consumo Massimo Teorico di solvente non dovrà superare le 5,72 t/anno.** La Società in oggetto dovrà attenersi ai valori emissivi e operativi sopraindicati redigendo **almeno una volta all'anno il Piano di Gestione dei Solventi** secondo le indicazioni previste alla Parte V-All.III-Parte V – D.Lgs. 152/06 al fine di verificare la conformità ai valori limite di emissione ed individuare eventuali possibili interventi di riduzione.
7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a

partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

8. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà

darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.